



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 128 DATA COMUNICATO 08/02/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

COMUNICAZIONI	2411
Comunicazioni Segreteria.....	2411
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	2411
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2412

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, Sig. Danilo VELINI, convoca per **martedì 13 Febbraio 2024**, alle **ore 14:30**, presso l'impianto sportivo sintetico **"Francesco Cicogna"** - via Samaritano – **Petrignano (PG)**, per una partita amichevole con la squadra **UNDER 15 NAZIONALE** della società **A.C. PERUGIA CALCIO**, i sottoelencati calciatori.

A.S.D. ANGELANA 1930

A.C.D. BASTIA 1924

POL. CAMPITELLO

A.S.D. CANNARA

A.S.D. ELLERA CALCIO

A.S.D. NARNESE CALCIO

ORVIETANA CALCIO SRL

A.S.D. S.SABINA

A.S.D. TERNI TOOTBALL CLUB

Cirillo Daniele

Masciullo Vincenzo, Raspa Manuel, Ursica Dorinel Andrei

Carobelli Leonardo, Cerquaglia Alex, Loreti Tommaso,

Sbocchia Giordano

Checcarelli Matteo, El Harrak Fadi

Fiorucci Tommaso

Viziteu Denis Robert

Caprio Daniele, Polacco Gabriele, Tardani Tommaso, Teti Edoardo

Carlanì Federico

Bertoldi Christian, Lucarelli Andrea, Sciarretta Alessandro

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE RESPONSABILE

SELEZIONATORE

MEDICO

COLLABORATORE TECNICO

MASSAGGIATORE

PREPARATORE DEI PORTIERI

COLLABORATORE

SIG. Massimo FANALI

SIG. Danilo VELINI

DR. Marco MENGHINI

SIG. Roberto GIACOMETTI

SIG. Andrea SARGENTI

SIG. Adriano MIGLIOSI

SIG. Roberto CIURNELLA

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2024 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 340/4765723 documentandola successivamente anche a mezzo fax al n. 075/5069634, oppure ad uno dei seguenti indirizzi email: cru@lnd.it – comunicazionecru@lnd.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 08 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **FOLIGNO CALCIO SSDARL** IN MERITO ALLA GARA CAMPITELLO – FOLIGNO CALCIO SSDARL, DISPUTATASI A TERNI IL 28.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.120 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 31.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PERRI NICCOLO' PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 08.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame del referto di gara in particolare del rapporto dell'Assistente Arbitrale 1 emerge in maniera inequivocabile la condotta posta in essere dal calciatore Perri Niccolò; tuttavia sempre dalla lettura del supplemento emerge altresì in maniera inequivocabile che lo sputo non ha attinto il calciatore avversario. Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta dal G.S. a tre giornate di squalifica.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a tre giornate di squalifica la sanzione a carico di Niccolò Perri.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 08 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.S.D. PONTE PATTOLI** IN MERITO ALLA GARA VALDIPIERLE – PONTE PATTOLI, DISPUTATASI A LISCIANO NICCONE IL 21.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BONACA LEONARDO PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 08.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Leonardo Bonaca, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si è posizionato dietro alla rete di recinzione pronunciando una frase offensiva all'indirizzo dell'Arbitro.

Le parole rivolte dal calciatore al Direttore di gara hanno in effetti contenuto ingiurioso; tuttavia, la tenuità dell'offesa consente alla Corte di applicare al caso di specie la circostanza attenuante prevista dall'art. 13 comma 2 C.G.S. e di contenere, conseguentemente, la sanzione inflitta dal G.S. in quattro giornate di squalifica.

P.Q.M

In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Leonardo Bonaca a quattro giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 08 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. MONTEMORCINO** IN MERITO ALLA GARA MONTEMORCINO – ORAT.DON BOSCO CSI GUBBIO, DISPUTATASI A ELLERA IL 14.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 17.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE TIRITIELLO THOMAS PER NOVE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 08.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Thomas Tiritiello, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, ha colpito la mano dell'arbitro che sorreggeva il cartellino rosso, senza violenza e senza provocargli alcun dolore.

Il gesto è inquadrabile in un comportamento irrispettoso, non certo violento, sanzionabile ai sensi dell'art. 36 comma 1 C.G.S..

Tuttavia la Corte ritiene che la tenue offensività del gesto consenta di applicare al caso di specie la circostanza attenuante prevista dall'art. 13 comma 2 C.G.S. e di contenere, conseguentemente, la sanzione inflitta dal G.S. in sette giornate di squalifica.

P.Q.M

In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Thomas Tiritiello a sette giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 08 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 FEMMINILI

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ANCONA RESPECT** IN MERITO ALLA GARA ANCONA RESPECT - LF JESINA FEMMINILE, DISPUTATASI AD ANCONA IL 21.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.114 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE ALESSIO ABRAM PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 08.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal referto arbitrale emerge indubbiamente il comportamento protestatario dell'allenatore Abram nei confronti del direttore di gara nonché il suo ritardo nell'abbandonare il terreno di gioco dopo l'espulsione decretata nei suoi confronti.

Rileva, peraltro, questa Corte che l'episodio si colloca in un momento di concitazione conseguente alla perdita di sensi da parte di una calciatrice con l'intervento di autoambulanza; si ritiene conseguentemente equo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo riduce a tre giornate di squalifica la sanzione a carico di Alessio Abram.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 08 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.D. SETTEVALLI PILA** IN MERITO ALLA GARA FONTANELLE – SETTEVALLI PILA, DISPUTATASI A GUBBIO IL 21.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE LILLI ALESSANDRO PER QUATTRO GARE;**
- **SQUALIFICA ALLENATORE BIASCIANO ALESSIO PER TRE GARE;**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE LILLI STEFANO FINO AL 21.03.2024.**

Il Direttore di gara, pur regolarmente convocato, non era presente.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 08.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal referto arbitrale si evince che il calciatore Alessandro Lilli, espulso per Aver pronunciato una frase ingiuriosa nei confronti di un avversario, non ha immediatamente provveduto ad abbandonare il terreno di gioco costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti.

Ferma restando la antisportività di tale comportamento, la Corte ritiene comunque equo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica.

Quanto alle altre sanzioni inflitte dal GS all'allenatore Biasciano e dal dirigente Lilli, le stesse appaiono congrue e meritevoli di conferma.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a tre giornate di squalifica la sanzione a carico di Alessandro Lilli; conferma nel resto le decisioni del GS.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 08 Febbraio 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. ORVIETO F.C.** IN MERITO ALLA GARA ACADEMY TERNI F.C. – ORVIETO F.C., DISPUTATASI A TERNI IL 21.01.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 24.01.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FRUSTALUPI SIMONE PER QUATTRO GARE.**

Il direttore di gara non era presente pur regolarmente convocato.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 08.02.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parole rivolte dal calciatore al Direttore di gara hanno in effetti contenuto irrispettoso; tuttavia, la tenuità dell'offesa consente alla Corte di applicare al caso di specie la circostanza attenuante prevista dall'art. 13 comma 2 C.G.S. e di contenere, conseguentemente, la sanzione inflitta dal G.S. in tre giornate di squalifica.

P.Q.M

**In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. a tre giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 08 FEBBRAIO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace